



COMUNE DI VIGO DI FASSA

Prot. 0002994 del 10/07/2017

Class. 9.2



VIGO DI FASSA, 10 luglio 2017

OGGETTO: **ORDINANZA N. 19/2017** – MANIFESTAZIONE “ENTORN VICH”.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 18/2017 del 06.07.2017 relativa alla disciplina della circolazione in occasione della manifestazione denominata “Entorn Vich”, che ha lo scopo principale di valorizzare il centro urbano come luogo di socializzazione, libertà e tempo libero, promuovendo la cosiddetta “mobilità lenta” (a piedi o in bicicletta);

Considerato che tale iniziativa in programma per la serata del 7 luglio 2017 è stata posticipata al giorno 10 luglio 2017;

Constatato che tale manifestazione comporterà la chiusura alla circolazione di strada Rezia dall'intersezione con strada de Col de Mè all'intersezione con piaz de Vich e di strada Roma dall'intersezione con piaz de Vich all'intersezione con strada Neva, nonché di piazza J. B. Massar e e piaz de Vich;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Codice della Strada ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Al fine dello svolgersi della manifestazione in maniera tranquilla e sicura;

ORDINA

1. L'istituzione del “divieto di transito” per tutti i veicoli a motore su strada Rezia dall'intersezione con strada de Col de Mè all'intersezione con piaz de Vich, su strada Roma dall'intersezione con piaz de Vich all'intersezione con strada Neva, su piaz J. B. Massar e su piaz de Vich, il giorno 10 luglio 2017, dalle ore 20:00 alle ore 23:00;
2. L'istituzione del “divieto di sosta” per tutti i veicoli a motore non finalizzati all'iniziativa in oggetto, con rimozione coatta degli eventuali veicoli in sosta, su piaz J. B. Massar e su piaz de Vich dalle ore 9:00 alle ore 24:00 per lo stesso giorno di cui al punto 1.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al punto 1. e 2. i seguenti veicoli:
 - a) ambulanze, autoveicoli di medici in visita urgente e autoveicoli adibiti a trasporto di prodotti farmaceutici;
 - b) autoveicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Servizi di Soccorso pubblico;
 - c) autoveicoli al servizio delle amministrazioni pubbliche, CEP, Telecom, ecc. per interventi inderogabili di pubblica utilità;
 - d) autoveicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili mediante scritte o stemma o logo esterni;
4. Gli Operatori di Polizia stradale sono autorizzati ad adottare provvedimenti contingenti, in deroga o ad integrazione dell'anzidetta disciplina, per regolare la circolazione stradale in relazione allo stato delle strade e dei parcheggi, al volume circolatorio, nonché per ogni altro pregiudizievole fenomeno;
5. Al Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Vigo di Fassa, di mettere a disposizione degli Organi di Polizia presenti, un adeguato numero di volontari per concorrere al servizio di viabilità e parcheggi;

AUTORIZZA

Il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Vigo di Fassa ad espletare i servizi richiesti in stretta collaborazione con la Polizia Locale.

COMUNICA

La Polizia Locale coadiuvata dal personale del locale Corpo dei Vigili del Fuoco volontari, disporrà un presidio di informazione e vigilanza sulle principali chiusure stradali.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa ex art. 7 c. 13 del vigente Codice della Strada.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale per l'installazione della prescritta segnaletica stradale

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Telematico;
- apposizione di idonea segnaletica agli accessi di strada Rezia e di strada Roma, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.



IL SINDACO
Rizzi dott. Leopoldo



PEFC

PEFC/18-21-02-188
Gestiamo le nostre foreste
in modo sostenibile